

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE PIEMONTE

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI E

IL COMUNE DI _____

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione di *"Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di Comuni e Province piemontesi di cui alla DGR n.36-7661 del 5/10/2018 e successivi aggiornamenti con D.G.R. n. 18-8545 del 15 marzo 2019 e D.G.R. n. 10-635 del 6 dicembre 2019"* volti all'innalzamento del livello di sicurezza dell'infrastruttura, con riguardo alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture stradali, (Asse tematico D – messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, Linea di Azione - *"Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto affette da rilevante incidentalità, interventi di messa in sicurezza statica delle opere d'arte principali"*), nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e delle delibere CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, del 1° dicembre 2016 n. 54, del 22 dicembre 2017 n. 98, del 28 febbraio 2018 n. 12 e del 28 febbraio 2018 n. 26.

PREMESSO

- che l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010 e D.L. n. 101/2013, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
 - 1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
 - 2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
 - 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
- 1. che l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
- 2. che con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centro-nord rispettivamente pari all'80% e al 20%;
- 3. che, come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al Piano Operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture;
- 4. che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 5. che il CIPE con delibera del 22 dicembre 2017, n. 98, ha approvato l'Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla deliberazione CIPE n. 54/2016 citata;
- 6. che il CIPE con delibera del 28 febbraio 2018, n. 12, ha approvato il secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata;
- 7. che il CIPE, con delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, ha, tra l'altro, aggiornato le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- 8. che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
- 9. che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
- 10. che nell'ambito dell'asse tematico D, per il conseguimento dell'obiettivo specifico OS4

"Innalzamento del livello di sicurezza dell'infrastruttura, con riguardo alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture ferroviarie, stradali e dighe" il Piano Operativo prevede quattro Linee d'Azione di seguito riportate a cui sono riconducibili gli interventi stradali di cui alla presente convenzione:

1. interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto affette da rilevante incidentalità, interventi di messa in sicurezza statica delle opere d'arte principali;
2. completamento di itinerari a fronte dei quali sono stati avviati nel passato rilevanti interventi di adeguamento e messa in sicurezza;
3. interventi per il miglioramento della stabilità di versanti in frana o di strade a rischio idraulico, attraverso opere di stabilizzazione di corpi franosi e di regolazione delle acque meteoriche;
4. interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe;

che nell'ambito del predetto Asse Tematico D secondo Addendum al Piano Operativo (delibera CIPE 12/2018) prevede per la Regione Piemonte 35 milioni di euro per interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di Comuni e Province piemontesi riconducibili alla linea di azione di cui al sopra indicato punto 1;

2. che la Regione Piemonte ha approvato il "programma di finanziamento" di cui alla Delibera CIPE n. 12 del 28 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di importo di € 35.000.000,00 per interventi di competenza comunale e provinciale con Delibera della Giunta Regionale n. 36-7661 del 5 ottobre 2018 e successive di aggiornamento n. 18-8545 del 15/03/2019 e n. 10-335 del 6/12/2019;

3. che l'art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d'intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di Programma Quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i Soggetti Attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;

4. che la Regione con la Deliberazione di Giunta n. 10-635 del 6 dicembre 2019 ha approvato lo schema di Convenzione e delegato alla sottoscrizione della stessa il Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica.

5. che la Convenzione Quadro tra Ministero delle Infrastrutture e Regione Piemonte è stata sottoscritta digitalmente e registrata dalla Corte dei Conti al n. 1376 del 07.04.2020.

6. occorre sottoscrivere una convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed i i soggetti attuatori degli interventi al fine di regolare i rapporti tra le parti per la rendicontazione, monitoraggio ed erogazione del finanziamento.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito indicata come Regione) e il Comune di _____ (di seguito indicato come Comune/Soggetto Attuatore) per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione dell'intervento _____ facente parte degli "Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di Comuni e Province piemontesi di cui alla DGR n. 36-7661 del 5 ottobre 2018, D.G.R. n. 18-8545 del 15 marzo 2019 e D.G.R. n. 10-635 del 6 dicembre 2019" riportati in Allegato 1, nell'ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse Tematico D). Sulla base del riparto concordato tra la Regione, le Province e i Comuni per l'intervento "_____" sono previste risorse che ammontano a € _____ oltre un cofinanziamento di € _____ da parte del Comune per un importo complessivo dell'interventi di € _____.

La presente Convenzione fa riferimento alla Convenzione Quadro che la Regione ha sottoscritto con il Ministero in qualità di beneficiario, disciplinando tutti gli aspetti utili alla realizzazione degli interventi secondo le indicazioni della citate Delibere CIPE esplicitate in premessa e dal Manuale Si.Ge.CO.

Il Comune di _____ in qualità di soggetto attuatore garantirà il rispetto degli aspetti di propria competenza disciplinati dalla presente Convenzione.

Ai fini dell'applicazione della Convenzione che Regione ha sottoscritto con il MIT, la Regione regola i propri rapporti con il Comune di _____ attraverso la presente Convenzione volta a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione degli interventi.

ART. 3

(Durata)

La Convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente agli interventi riportati nell'Allegato 1.

Il limite temporale dell'articolazione finanziaria degli interventi è fissato - secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE 26/2018, punto 2.1 - all'anno 2025; il termine si intende automaticamente adeguato nel caso di proroghe assentite dal CIPE.

I rapporti finanziari di cui sopra si intendono, comunque, conclusi con riferimento a ciascuno degli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla Regione o dal Soggetto Attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 13.

ART. 4

(Importo del finanziamento)

L'importo del contributo riconosciuto alla Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 è complessivamente pari ad euro 35.000.000,00 ed è erogato a favore della stessa con le modalità di cui all'art. 11.

La Regione ha provveduto ad iscrivere nel proprio Bilancio sul competente capitolo di spesa n. _____ per € _____ e capitolo n. _____ per € _____ tale somma, così ripartita per il capitolo n. _____ secondo le seguenti annualità: € _____ per il 2020, € _____ per il 2021 ed € _____ per il 2022.

La Regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra al Soggetto Attuatore con le modalità indicate ai successivi articoli 11 e 16..

L'importo del contributo riconosciuto al Comune di _____ per la realizzazione dell'intervento "_____"Euro così ripartiti: € _____ nel 2020, € _____ nel 2021 ed € _____ nel 2022.

Sono a carico del finanziamento, previa dichiarazione del Soggetto Attuatore, le quote di IVA non deducibili, ai sensi della normativa vigente. Le quote IVA, recuperabili dal Soggetto Attuatore, non sono riconosciute e, qualora, siano state corrisposte sono portate

a compensazione con i trasferimenti successivi. Ogni altro tributo od onere fiscale/previdenziale e assicurativo è ammissibile nel limite in cui sia pertinente all'intervento e non possa essere recuperato dal Soggetto Attuatore.

Su richiesta motivata del Comune, gli importi stanziati per gli interventi di cui all'Allegato 1 possono essere oggetto di rimodulazione, tramite richiesta al MIT da parte della Regione, nel rispetto delle procedure di cui alla complessiva normativa di riferimento.

Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.

ART. 5

(Referente del Procedimento – Responsabile Unico del Procedimento)

Il Comune nomina quale Referente del Procedimento _____ per l'intervento.

Il Referente del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse stanziati sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica alla Regione il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.

Il Soggetto Attuatore fornisce alla Regione tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle comunicazioni di cui al comma precedente inviando le schede allegate alla presente convenzione debitamente compilate e supportate da tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione e richiesta dalla Regione e dal Ministero..

La Regione nomina quale Referente del Procedimento il Responsabile del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture.

ART. 6

(Tempi di attuazione)

Il Comune si impegna ad attuare gli interventi secondo l'allegato cronoprogramma delle attività e fabbisogno finanziario e ad assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti, inerenti a ciascuno degli "Interventi per la messa in sicurezza delle strade provinciali" entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse assegnate per gli stessi.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta allorché sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva delle prestazioni principali riferite agli appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016; ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi di cui trattasi.

ART. 7

(Verifica natura dell'intervento)

Il Comune, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, trasmette alla Regione copia del progetto esecutivo dell'intervento e la Regione, a sua volta provvederà a trasmetterlo al Ministero.

Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per ciascun intervento, salvo individuazione di successivi limiti più restrittivi, sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo dell'intervento medesimo. Nelle spese è incluso l'eventuale onere per la gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento da parte del Soggetto attuatore.

ART. 8

(Procedura di affidamento)

I lavori/servizi/forniture relativi agli interventi oggetto della Convenzione saranno affidati dal Soggetto Attuatore nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

ART. 9
(Varianti)

Per le varianti in corso d'opera valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente e quanto espressamente previsto dalla delibera CIPE 25/2016 al punto 2) Regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, lett. J Varianti in corso d'opera.

ART. 10
(Collaudo)

Con la convenzione sottoscritta tra Ministero e Regione, lo stesso Ministero si è riservato la facoltà di designare l'organo di collaudo ovvero solo alcuni suoi componenti. L'organo di collaudo relazionerà al Ministero e alla Regione - almeno semestralmente per i collaudi in corso d'opera e comunque sul lavoro concluso - con Relazione Acclarante il rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente convenzione e nel Rapporto Stato- Regione Piemonte.

ART. 11
(Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all'art. 4 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma delle attività e il fabbisogno finanziario di ciascun intervento, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1° dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12 e 28 febbraio 2018, n. 26. Il Comune di _____ dichiara che l'intervento cui alla presente Convenzione non è oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento: esplicitate e che saranno

esplicitate nell'atto formale di cui all'art. 6 e che alcuni progetti sono già in corso di realizzazione. Ai fini dell'erogazione del contributo il Soggetto Attuatore propone, se del caso, alla Regione l'adeguamento del cronoprogramma delle attività e del fabbisogno finanziario. Ciò deve avvenire in tempi compatibili affinché la Regione possa a sua volta proporre tale adeguamento al Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1° dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12, 28 febbraio 2018 n. 26 provvede all'erogazione alla Regione.

L'erogazione in argomento è effettuata in relazione all'avanzamento dell'attuazione dell'intervento sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, applicando la quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato per l'intervento a seguito della registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo ~~dall'atto formale di cui all'Art.6~~ e del caricamento di ciascun intervento nella Banca Dati Unitaria gestita dal MEF - RGS - IGRUE;
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurate in costo realizzato) dal Soggetto Attuatore sulla base dell'avanzamento dei lavori, sino all'85% dell'importo assegnato come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall'attestazione di chiusura dell'intervento.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente assegnato per il Piano Operativo di investimento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo



10%

0501 SAL FINO 85%

5% SALDO

medesimo da parte del Ministero.

La Regione provvederà al pagamento dell'importo delle rate, secondo le modalità sopra descritte, successivamente all'autorizzazione del Ministero per la rata di che trattasi.

Sulla base della Convenzione che la Regione ha sottoscritto con il Ministero, il Comune e la Regione si impegnano a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogate in applicazione della presente Convenzione, qualora si riscontri la mancata attivazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini previsti dall'art. 6 e dall'art. 13.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

ART. 12

(Ammissibilità delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.

Il Comune si impegna a trasmettere alla Regione tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co.

ART. 13

(Revoca del finanziamento)

Il Comune, come già previsto dalla Regione nella convenzione firmata con il Ministero, si impegna ad assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse assegnate per l'intervento; il termine si intende automaticamente adeguato nel caso di proroghe assentite dal CIPE.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta allorché sia intervenuta l'aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016; ovvero - nelle casistiche diverse - un atto equivalente che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi di cui trattasi.

La Regione si impegna ad assumere, direttamente per i progetti a titolarità o per il tramite del Soggetto Attuatore per quelli a regia regionale, le obbligazioni giuridicamente vincolanti, inerenti l'intervento di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse assegnate per lo stesso; il termine si intende automaticamente adeguato nel caso di proroghe assentite dal CIPE.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta allorché sia intervenuta l'aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016; ovvero - nelle casistiche diverse - un atto equivalente che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale dell'intervento di cui trattasi.

ART. 14

(Economie)

Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione dell'intervento, verranno

utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalle delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018.

ART. 15

(Monitoraggio-Verifiche)

L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che il Comune si impegna per quanto di competenza ad applicare.

La Regione e il Comune prendono atto che il Ministero si riserva di verificare per il tramite degli uffici competenti per territorio, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento dell'intervento.

Il Comune si impegna a garantire all'ufficio del MIT competente per territorio ed a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.

Il Comune si impegna altresì:

- a tenere un sistema di contabilità separata per l'intervento finanziato a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;
- a fornire alla Regione, anche mediante la compilazione delle schede allegate alla presente Convenzione, i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, 1° dicembre 2016, n. 54, 22 dicembre 2017, n. 98, 28 febbraio 2018, n. 12, 28 febbraio 2018, n. 26. I dati debbono essere inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero. La Regione si impegna a garantire la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014/2020 fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

ART. 16

(Rapporti tra la Regione e il soggetto attuatore)

Il Comune si impegna a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione degli interventi

La Regione si impegna ad assicurare al Soggetto Attuatore, un flusso di cassa per l'intervento che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine le risorse trasferite in anticipazione secondo le previsioni della delibera Cipe 25/2016 e successive e/o eventualmente in anticipazione con risorse proprie.

Il Comune si impegna a fornire alla Regione tutte le informazioni utili a definire un quadro degli interventi sulla rete viaria di competenza, al fine di garantire la coerenza con la programmazione in corso e futura, necessaria al confronto con il Ministero.

ART. 17

(Pubblicità avanzamento dell'intervento)

La Regione e il Comune si impegnano, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità sui propri siti istituzionali degli interventi ammessi a finanziamento con i rispettivi cronoprogrammi.

In tal senso le parti si impegnano per il rispetto dell'obbligo di monitoraggio degli interventi allo scopo di dare evidenza, nei Sistemi Informativi nazionali, dell'effettivo avanzamento e degli eventuali scostamenti.

Sito
pubblicità

ART. 18

(Disposizioni finali - Clausola di salvaguardia)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, valgono le disposizioni delle delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1° dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12, 28 febbraio 2018 n. 26, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014/2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.

La presente Convenzione si intende automaticamente adeguata a disposizioni normative in materia - di legge e/o di natura regolamentare - che interverranno successivamente alla sua stipula.

ART. 19

(Efficacia)

La presente Convenzione è ~~immediatamente~~ vincolante per entrambe le Parti dall'atto della sottoscrizione e viene registrata solo in caso d'uso.

Allegato 1 Cronoprogramma dell'intervento
Allegato 2 Schede per il monitoraggio

Formattato

Letto e firmato digitalmente

La Regione

Comune di _____
